



Notaio  
Roberto Battista

Repertorio nr.4198

Raccolta nr.3012

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio in Napoli alla Via Chiatamone nr.57, nel mio studio alle ore otto e minuti trentadue.

Innanzi a me dottor Roberto BATTISTA, Notaio in Napoli, con studio ivi alla Via Chiatamone nr.57, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola Si è costituito il Dottor:

**CITAREDO Fulvio** nato a Napoli il 23 aprile 1962 con domicilio in Napoli Via Francesco Petrarca N. 67/c Codice Fiscale CTR FLV 62D23 F839 N, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore delegato della società

**"PIERREL S.p.A."**

con sede in Capua, Strada Statale Appia 7-bis 46/48, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 3.716.341,74 (tremilionesettecentosedicimilatrecentoquarantuno virgola settantaquattro) iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 04920860964, Repertorio Economico Amministrativo n.227340, quotata presso l'Euronext Growth Milan (EXM) organizzato gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, premette:

- che in Napoli, alla Via Chiatamone nr.57, in data 25 luglio 2022, si è svolta l'assemblea straordinaria della predetta Società, ivi riunita in unica convocazione per le ore 10:30;
- che di tale riunione il comparente, ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso l'Euronext Growth Milan (EXM), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), dello svolgimento dell'assemblea straordinaria del giorno 25 luglio 2022 della predetta società "PIERREL S.p.A."

"Il giorno venticinque luglio duemilaventidue, alle ore 10 e minuti trenta, in Napoli alla Via Chiatamone nr.57, si è riunita in unica convocazione l'assemblea straordinaria della società

**"PIERREL S.p.A."**

con sede in Capua, Strada Statale Appia 7-bis nr.46/48 capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 3.716.341,74 (tremilionesettecentosedicimilatrecentoquarantuno

virgola settantaquattro) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 04920860964, Repertorio Economico Amministrativo n.227340, quotata presso l'Euronext Growth Milan (EXM), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il dottor CITAREDO Fulvio, amministratore delegato della società, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e del Personale della società saluta gli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea.

In considerazione dell'assenza del Presidente e del Vicepresidente, ai sensi dell'articolo dodici dello statuto sociale, il dottor CITAREDO assume la presidenza dell'assemblea.

Il Dottor CITAREDO dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da 228.881.275 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 3.716.341,74.

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, egli precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), nella sezione "Investor Relations/Governance Documents/Documentazione per gli azionisti/Documentazione Assemblee degli Azionisti" in data 23 giugno 2022, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data e con le altre modalità previste dall'art. 84 del Regolamento Consob approvato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

Specifica l'esponente altresì che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Il Presidente ricorda altresì che, in conformità con quanto consentito dall'art. 106, co. 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia"), come già precisato nell'avviso di convocazione del 23 giugno 2022, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, gli Azionisti non possono partecipare fisicamente all'odierna Assemblea e il loro intervento può avvenire esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), mediante conferimento di apposita delega in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari riportate nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea e pubblicato il 23 giugno 2022

Il Presidente quindi dichiara:

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'EXM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che ai sensi dell'art. 122 del TUF è prevista una disciplina particolare per i patti parasociali relativi alle società con azioni quotate. In particolare, l'articolo in questione prevede:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

- 2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

- 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante Designato" a comunicare se alcuno degli Azionisti dallo stesso rappresentato si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo. Il "Rappresentante Designato" dichiara che nessuno degli Azionisti rappresentati si trova nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto.

Il Presidente prosegue comunicando che, per quanto a conoscenza della Società, in data 29 marzo 2018 gli azionisti Fin Posillipo S.p.A., azionista della Società, titolare di n.115.435.826 azioni ordinarie Pierrel, pari al 50,43% del relativo capitale sociale, e Bootes S.r.l., azionista della Società, titolare di n.48.394.727 azioni ordinarie Pierrel, pari al 21,14% del relativo capitale sociale, hanno sottoscritto un patto parasociale i cui contenuti sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 122 del TUF. Tale patto parasociale ha ad oggetto tutte le n.163.830.553 azioni ordinarie di Pierrel complessivamente di titolarità dei paciscenti, pari al 71,58% del capitale sociale di Pierrel e che disciplina alcuni aspetti del governo societario di Pierrel e del trasferimento delle partecipazioni nel capitale della Società di titolarità di Fin Posillipo S.p.A. e di Bootes S.r.l., con particolare riferimento alla presentazione della lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

In relazione a detto patto parasociale sono stati eseguiti gli adempimenti di legge; il medesimo, fra l'altro, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Caserta in data 3

aprile 2018 e comunicato nei termini di legge, alla Società alla CONSOB, nonché a Borsa Italiana S.p.A.

Tale patto parasociale è stato successivamente modificato in data 5 novembre 2018 con accordo depositato presso il Registro delle Imprese di Caserta in data 6 novembre 2018.

Per quanto a conoscenza della Società alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF ulteriori rispetto a quelle appena descritte.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto per il tramite del "Rappresentante Designato" a cura della Presidenza;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione e precisato in precedenza, la Società ha designato "Monte Titoli S.p.A." quale "Rappresentante Designato" ai sensi del paragrafo 10.5 dello Statuto Sociale e dell'art.135-undecies del TUF;

- che, per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto di Pierrel, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

FIN POSILLIPO S.p.a. - proprietà - 50,43% sul capitale votante;

BOOTES S.r.l. - proprietà - 21,14% sul capitale votante;

- che la Società non ha in portafoglio azioni proprie.

Il Presidente prosegue comunicando che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle disposizioni normative vigenti in relazione all'unico argomento posto all'Ordine del Giorno.

Informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per comunicazione che verrà fatta, di volta in volta, dal "Rappresentante Designato" che esprimerà il voto per ciascun Azionista rappresentato comunicandolo al Presidente e all'Assemblea tutta.

Il Presidente informa quindi l'Assemblea che la presente adunanza si svolgerà secondo la seguente regolamentazione:

- (i) in sede di discussione, la durata di ciascun intervento del "Rappresentante Designato" per conto di ciascun Azionista rappresentato non potrà superare di norma i cinque minuti; il Presidente potrà invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- (ii) è consentita una replica che non superi i cinque minuti;

- (iii) la richiesta di intervento sui singoli argomenti al-

l'Ordine del Giorno può essere presentata dal "Rappresentante Designato", per conto di ciascuno degli Azionisti rappresentati, all'Ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione;

(iv) in caso di domanda ritenuta dal Presidente di carattere particolarmente tecnico, il "Rappresentante Designato" sarà invitato a presentare la medesima domanda formulata dal relativo Azionista rappresentato in forma scritta all'Ufficio di Presidenza e in tal caso la relativa risposta verrà fornita, previa consultazione con gli opportuni organi, dal Presidente o dal suo incaricato, in ogni caso prima che l'argomento sia posto in discussione.

Comunica ancora che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione e che la copia del regolamento assembleare è stata messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico tutto sul sito della Società.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente che, come consentito ai sensi della normativa vigente e specificato nell'avviso di convocazione del 23 giugno 2022, sono altresì presenti, per il tramite di audio conferenza, alcuni Amministratori, Sindaci ed altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto e, precisamente: per il Consiglio di Amministrazione, il dottor Fulvio Citaredo che presiede l'assemblea, assenti giustificati gli altri membri di tale organo;

per il Collegio Sindacale, sono presenti il suo Presidente, dott. Paolo Nagar, e i Sindaci Effettivi dott. Fabio Rossi e dott.ssa Monica Valentino;

- che sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente autorizzati, salvo diversa deliberazione assembleare, alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamento assembleare nelle persone del Dottor Francesco Pepe e dell'avvocato Stefano Cirino Pomicino.

Il Presidente dichiara di aver provveduto all'identificazione dei partecipanti per il tramite di teleconferenza e di aver verificato che sono nella condizione di poter partecipare alla riunione assembleare, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante Designato" a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o esclusione al diritto di voto di uno o più degli Azionisti rappresentati ai sensi della disciplina vigente;

Il "Rappresentante Designato" dichiara che non sussistono carenze di legittimazione al voto né esclusione al diritto al

voto con riguardo all'argomento all'Ordine del Giorno.

Il Presidente continua precisando

- che come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea allegata al presente atto, sono già presenti n. 4 (quattro) soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al "Rappresentante Designato", titolari di n. 163.966.107 (centosessantatremilioninovecentosessantaseimilacentosette) azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.966.107 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 71,638%;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti TUF;

- che nessun avente diritto di voto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex articolo 127 ter TUF. A questo punto il Presidente propone di designare nella persona del Notaio Roberto Battista il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione. Non essendoci manifestazioni di dissenso si procede.

Il Presidente aggiunge che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al "Rappresentante Designato" (con indicazione del delegante), con specificazione delle azioni Pierrel per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente informa inoltre i presenti che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 679/2016, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo, aggiunge, è comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dà a questo punto lettura del seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Il Presidente dichiara quindi che la relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del

giorno (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, per quanto necessario, dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n.11971), è stata trasmessa alla Consob, depositata presso la sede legale e presso Borsa Italiana e resa disponibile sul sito internet della Società, il tutto nei termini di legge e in conformità alle vigenti disposizioni, nonché fornite in copia ai soci che ne hanno fatto richiesta nel predetto periodo.

\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno, che ricorda avere ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma società interamente posseduta da Pierrel, che esercita sulla Società Incorporanda anche attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis c.c., avente sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis n. 46/48, capitale sociale di Euro 10.000,00, i.v., codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 07066640967, iscritta al R.E.A. di Caserta al n. 268886 (la "Fusione").

Al riguardo, ai fini delle vostre determinazioni, si segnala, in particolare che l'operazione di Fusione ha per oggetto l'incorporazione in Pierrel di una società controllata al 100% (cento per cento) (i.e., Pierrel Pharma), e pertanto trovano applicazione le semplificazioni procedurali previste dall'art. 2505 c.c. che, tra l'altro, esime l'organo amministrativo delle società partecipanti alla Fusione dall'obbligo di redazione della relazione illustrativa prevista dall'art. 2501-quinquies del codice civile.

Pierrel Pharma, costituita nel 2010, svolge l'attività di commercializzazione di anestetici dentali prodotti da Pierrel essendo titolare delle necessarie autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità preposte nei vari Paesi, nonché dello sviluppo clinico e commerciale di innovativi dispositivi medici e nuovi farmaci destinati al settore *oral care*.

Ciò chiarito il Presidente, rifacendosi al progetto di fusione all'uopo predisposto dall'organo amministrativo delle società interessate e già approvato dagli organi amministrativi della società Pierrel e della società Pierrel Pharma in data 15 giugno 2022 richiama agli intervenuti le ragioni che rendono opportuna l'operazione di Fusione.

L'obiettivo perseguito con la Fusione è la razionalizzazione delle attività svolte da Pierrel e Pierrel Pharma mediante la loro concentrazione in capo alla Società Incorporante, con conseguente semplificazione della struttura societaria, miglioramento dell'efficienza dei processi interni, risparmio di costi generali mediante l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e attività societarie e ammini-

strative e, da ultimo, con effetti positivi anche in termini di rappresentazione al mercato delle performance (in termini economici e finanziari) conseguite dalla Società Incorporante. Per effetto della riorganizzazione societaria che si intende perseguire mediante la Fusione si otterrà, dunque, un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società e una più appropriata rappresentazione della struttura patrimoniale e della struttura economica di Pierrel.

A tali finalità operative si associano, inoltre, alcune rilevanti sinergie economiche e finanziarie che potranno essere conseguite con la Fusione per effetto dell'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie, con conseguenti risparmi in termini di semplificazione delle procedure di gestione operativa e amministrativa, nonché in termini di costi generali e di adempimenti societari, che ad oggi risultano duplicati, in quanto ripetuti per entrambe le società partecipanti alla Fusione, senza essere bilanciati da apprezzabili vantaggi economici o finanziari.

Infine, da un punto di vista industriale, la Fusione permetterà alla Società Incorporante di competere nel settore farmaceutico in maniera più incisiva e performante, potendosi occupare direttamente di tutte le fasi per la vendita di farmaci, partendo dall'autorizzazione, passando per la produzione e arrivando quindi alla vera e propria commercializzazione.

Passando ad esaminare più nel dettaglio la prospettata operazione di Fusione, il Presidente dà atto che:

- nessuna delle società partecipanti alla Fusione trovasi in liquidazione, né presenta perdite che possano ostare alla proposta operazione di Fusione;
- non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla proposta operazione di Fusione delle previsioni di cui all'art. 2501 bis c.c.;
- essendo la Società Incorporanda totalmente posseduta dalla Società Incorporante, alla presente Fusione si applicano le disposizioni previste dall'art. 2505, comma 1° c.c.;
- nessuna delle società partecipanti alla Fusione ha emesso obbligazioni convertibili in azioni né particolari categorie di azioni né sono in essere forme di finanziamento tramite strumenti finanziari, comunque denominati, attributivi di diritti di voto;
- è stato predisposto nei termini di legge dalle società interessate il progetto di Fusione, contenente le indicazioni previste dall'art. 2501 ter c.c., ad eccezione di quelle di cui ai numeri 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come previsto dall'art. 2505 comma 1° c.c.;
- ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob sugli Emittenti adottato con Delibera n. 11971/99 è stato pubblicato debito



avviso della prospettata operazione sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 23 giugno 2022;

- il progetto di fusione è stato iscritto:

(i) presso il Registro Imprese di Caserta in data 17 giugno 2022, prot. n. 34896 del 16 giugno 2022, per quanto riguarda PIERREL;

(ii) presso il Registro Imprese di Caserta in data 17 giugno 2022, prot. n. 34899 del 16 giugno 2022, per quanto riguarda PIERREL PHARMA;

Come già precisato sopra, il capitale della Società Incorporanda è interamente posseduto dalla Società Incorporante e, pertanto, la Fusione può essere eseguita secondo la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c. Conseguentemente:

(i) non sussistendo la necessità di stabilire alcun rapporto di cambio, non si è reso necessario predisporre la relazione illustrativa ex art. 2501-*quinquies* c.c. e la relazione dell'esperto ex art. 2501-*sexies* c.c.;

(ii) per le ragioni esposte al precedente punto (i), per effetto della Fusione tutte le quote della Società Incorporanda iscritte nel bilancio della Società Incorporante (corrispondenti al 100% del capitale della Società Incorporanda) saranno annullate e non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante e, di conseguenza non si darà luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio; e, pertanto

(iii) non vi saranno nuove azioni della Società Incorporante da assegnare e, di conseguenza: (a) per effetto della Fusione non vi sarà alcuna modifica nell'azionariato e/o sull'assetto di controllo della Società Incorporante; e (b) non occorre stabilire alcuna data da cui far decorrere la relativa partecipazione agli utili.

Ai fini dell'art. 2501-*quater*, co. 2 c.c., quale situazione patrimoniale di riferimento ai fini della Fusione entrambe le società partecipanti alla Fusione utilizzeranno il bilancio al 31 dicembre 2021, considerato non superato il limite dei sei mesi del giorno in cui il progetto di Fusione è stato depositato presso la sede delle società partecipanti alla Fusione e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante. A tal riguardo, si precisa che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato:

(a) quanto a Pierrel, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti in data, rispettivamente, 27 aprile 2022 e 8 giugno 2022; e

(b) quanto a Pierrel Pharma, dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci in data, rispettivamente, 25 marzo 2022 e 26 aprile 2022.

Nonostante la Fusione benefici della procedura semplificata di cui agli artt. 2505 e ss. c.c., il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto comunque necessario proporre una modifica dello statuto sociale della Società Incorporante esclusiva-

mente con riferimento all'oggetto sociale, per integrarlo al fine di consentire la prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte dalla Società Incorporanda e che non sono previste nell'attuale statuto della Società, con conseguente modifica dell'art. 4 (Oggetto) dello statuto della Società Incorporante.

Nell'Allegato "A" al progetto di Fusione che trovasi allegato al presente atto, approvato dai Consigli di Amministrazione di Pierrel e Pierrel Pharma in data 15 giugno 2022 e depositato presso la sede delle società partecipanti alla Fusione e pubblicato sul sito internet di Pierrel è riportato lo Statuto sociale di Pierrel nella forma che sarà vigente dopo il perfezionamento dell'operazione di Fusione.

Il Presidente dà lettura quindi del nuovo testo dell'articolo 4 dello statuto riguardante l'oggetto sociale nella parte oggetto di modifica:

#### "Articolo 4

##### Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:

- la produzione e la lavorazione di materie chimiche e plastiche in genere;
- la produzione e il commercio di presidi sanitari e di apparecchiature di uso ospedaliero;
- la produzione e il commercio di presidi medico-chirurgici;
- la produzione, le ricerche e lo studio, lo sviluppo, la registrazione presso le competenti autorità in Italia e all'estero, la fabbricazione in conto proprio e per conto terzi nonché la vendita di molecole, specialità medicinali, farmaceutiche e biologiche, di preparati galenici di ogni specie, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e chimici e, in funzione di quanto sopra, l'acquisto e la vendita, anche in uso temporaneo, di Autorizzazioni all'Immissione in Commercio (A.I.C) in Italia e all'estero di molecole, specialità medicinali e/o farmaceutiche e/o biologiche e/o chimiche;
- la ricerca e lo studio, l'acquisto, la produzione, la fabbricazione e la vendita di prodotti dietetici, alimentari e liquorosi, di profumeria e cosmesi anche per conto terzi, nonché l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero di materie prime chimiche, chimiche farmaceutiche, piante e fiori officinali e la prestazione di servizi a terzi quali analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche, con esclusione delle analisi mediche, l'assistenza alla registrazione e all'aggiornamento di dossier di farmaci in produzione, l'analisi di stabilità sui prodotti;
- il deposito e la distribuzione di prodotti farmaceutici anche per conto terzi. Resta in ogni caso preclusa alla Società ogni attività riservata alle farmacie.

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto

sociale, ivi incluse le seguenti attività accessorie all'oggetto sociale da esercitarsi comunque in via non prevalente: l'acquisto, la cessione, la gestione o la concessione in licenza di opere dell'ingegno, brevetti, marchi, know-how, modelli di utilità, diritti di autore, nazionali e internazionali, progetti di ricerca e/o di sviluppo per le imprese o enti pubblici, in Italia o all'estero, nonché la promozione, la partecipazione, la contribuzione, la sponsorizzazione, l'organizzazione di convegni e corsi di formazione, di aggiornamento professionale in Italia o all'estero, con pubblicazione dei relativi atti.

#### 4.3 OMISSIS

#### 4.4 OMISSIS"

Precisa il Presidente che il parziale mutamento dell'oggetto sociale di Pierrel S.p.a., come illustrato, non determina un cambiamento significativo dell'attività di Pierrel e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437 c.c. non determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti di Pierrel che non avranno concorso all'assunzione della relativa delibera assembleare.

In conformità con quanto previsto dall'art. 2501-septies, co. 1, c.c., durante i 30 (trenta) giorni che precedono la data odierna sono rimasti depositati presso la sede sociale di Pierrel e di Pierrel Pharma e pubblicati sul sito internet di Pierrel, il progetto di Fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi e le situazioni patrimoniali di riferimento ai fini della Fusione (e, cioè, sia per Pierrel che per Pierrel Pharma, il bilancio al 31 dicembre 2021);

- sono quindi stati regolarmente osservati gli obblighi di deposito degli atti previsti dall'art. 2501 septies n. 1), 2) e 3) c.c. presso le sedi delle società interessate. In particolare, nel rispetto dei termini di Legge e sino alla data odierna sono rimasti depositati il progetto di fusione, i bilanci delle società che partecipano alla fusione, redatti a norma di legge, relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, 2019 e 2018, con unite le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale e pubblicati sul sito internet di Pierrel;

- essendo la Società Incorporante una società quotata presso il l'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., sono stati regolarmente ottemperati tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente in tema di società quotate;

- la prospettata operazione di Fusione non concreta la fattispecie di cui all'art. 117 bis del D. Lgs 58/98;

- dalla data del deposito dei documenti di cui in precedenza presso la sede delle società partecipanti alla Fusione ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'articolo 2501-septies c.c.;

- la Fusione viene eseguita tra due parti correlate, in quanto

il 100% (cento per cento) del capitale della Società Incorporanda è posseduto dalla Società Incorporante.

Ai sensi del Paragrafo 13.1(iv) procedura inerente alla disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 10 novembre 2010, come successivamente aggiornata e modificata (la "Procedura OPC"), sono escluse dall'applicazione della disciplina di cui alla Procedura OPC: "[...] le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Pierrel, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Paragrafo 13.3) di altre Parti Correlate".

Ciò non di meno, alla data odierna Fin Posillipo S.p.A. (azionista di controllo della Società con una partecipazione pari a circa il 50,2% del relativo capitale sociale) e Bootes S.r.l. (azionista rilevante della Società con una partecipazione pari a circa il 21,1% del relativo capitale sociale) sono titolari, nella misura del 50% cadauno, di un credito nei confronti di Pierrel Pharma per un importo complessivo di circa Euro 4,7 milioni in linea capitale (il "Debito Pharma"). Sebbene vi potessero essere i presupposti per argomentare che l'esistenza del rapporto creditorio di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. verso Pierrel Pharma ai sensi del "Debito Pharma" non costituisca un "interesse significativo" ai sensi del Paragrafo 13.3 della Procedura OPC, anche in considerazione del fatto che il "Debito Pharma" costituisce una operazione tra parti correlate c.d. di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC (in quanto il relativo controvalore eccede tutti gli indici di rilevanza di cui all'art. 4.1.7, numeri (i), (ii) e (iii) della Procedura OPC), il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato l'approccio più tutelante e garantista a favore degli azionisti di minoranza della Società e del mercato tutto decidendo di assoggettare, in ogni caso, la Fusione alla Procedura OPC.

In conseguenza di quanto precede, il progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società previa acquisizione del parere favorevole degli Amministratori Non Correlati (e, cioè, di quegli amministratori indipendenti di Pierrel parti del Comitato Parti Correlate di Pierrel che, con riferimento alla Fusione, non hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società).

In aggiunta, poiché come detto in precedenza, il controvalore del Debito Pharma eccede gli indici individuati nell'art. 4.1.7 della Procedura OPC ai fini dell'individuazione delle c.d. "OPC di Maggiore Rilevanza", in data 22 giugno 2022 la Società ha pubblicato sul proprio sito internet un apposito documento informativo ai sensi dell'art. 5 del regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente

integrato e modificato e dell'art. 8 della Procedura OPC;

- dalla data dell'iscrizione del progetto di Fusione presso il Registro delle imprese competente per ciascuna società partecipante alla Fusione ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'articolo 2501 ter, ultimo comma, c.c.;

- la prospettata operazione di Fusione per incorporazione è irrilevante ai sensi della normativa antitrust essendo la società incorporanda interamente posseduta dall'unico socio Pierrel;

Da ultimo il Presidente dell'assemblea, a nome dell'organo amministrativo della Società, evidenzia, in relazione al disposto dell'art. 2501 quinquies, comma 3, c.c., che, rispetto alle risultanze del bilancio di esercizio della stessa società, non sono intervenute rilevanti variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di Fusione è stato depositato presso la sede della Società e la data odierna. Egli riferisce inoltre che, in precedenza della presente riunione, l'organo amministrativo della società Pierrel Pharma ha provveduto a dare identica comunicazione all'organo amministrativo di Pierrel rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il Presidente chiarisce che in base al suddetto progetto di Fusione, la Fusione verrà attuata secondo il seguente programma:

- la Società Incorporante Pierrel S.P.A. annullerà la propria partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale sociale;

- la Società Incorporante continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigente come integrato, per le motivazioni indicate in precedenza, per la sola parte relativa all'oggetto sociale, come evidenziato nella bozza del nuovo testo dell'articolo 4 (quattro) dello statuto di Pierrel, unito al progetto di Fusione, regolarmente depositato ed iscritto a norma di legge;

- gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 2 c.c., decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese competente; Tuttavia, trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, secondo periodo, del codice civile, l'atto di fusione potrà stabilire una data successiva per la decorrenza degli effetti giuridici della fusione;

- ai fini fiscali e dell'imputazione contabile delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante, gli effetti della Fusione decorreranno, ai sensi rispettivamente dell'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'articolo 2504-bis, co. 3, c.c., a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° gennaio) nel corso del

quale si produrranno gli effetti giuridici della Fusione;  
- non esistono particolari categorie di soci e/o di possessori di titoli diversi dalle azioni cui vengano riservati trattamenti differenziati e peculiari;  
- non sono proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione;  
- il Presidente ricorda che l'atto di Fusione potrà essere stipulato soltanto decorsi sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni presso il competente Registro delle Imprese dell'ultima delle delibere di Fusione delle società partecipanti alla Fusione.

Indi il Presidente mi consegna il progetto di Fusione con unito lo statuto della Società Incorporante documento che io Notaio provvedo ad allegare al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente fa infine presente che per effetto della Fusione la Società Incorporante subentrerà nell'intero patrimonio della Società Incorporanda e quindi in tutti i rapporti attivi e passivi, anche se posteriori alla data dei bilanci di riferimento, diritti, azioni, ragioni ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo a detta società, nessuno escluso od eccettuato.

Tutto ciò chiarito, il Presidente cede la parola al dott. Paolo Nagar il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere particolari osservazioni, di aver esaminato la documentazione e verificato il rispetto degli adempimenti previsti dal codice civile ed il contenuto minimale previsto dalla legge oltre agli adempimenti pubblicitari previsti per far conoscere ai terzi i contenuti di questa operazione straordinaria e dichiara da ultimo di non avere rilievi od eccezioni da formulare in merito.

Quindi, nessuno opponendosi alla richiesta, il Presidente chiede al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:*  
- *esaminato il progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Caserta in data 17 giugno 2022;*

- *preso atto che, ai sensi dell'art. 2505 c.c., non sono state redatte le relazioni degli amministratori e degli esperti di cui, rispettivamente, agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies C.C.;*

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;*

**delibera**

*(1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. depositato e iscritto ai sensi di legge ed allegato al presente*

verbale e, conseguentemente, di procedere alla fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. nei termini ed alle condizioni ivi previsti;

(2) di approvare la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Pierrel S.p.A. secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. nell'ambito della relazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;

(3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per:

(i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno;

(ii) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra e dell'operazione in oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le eventuali volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri ed in ogni altra competente sede, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione o richiesta di autorizzazione che dovesse rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione nel suo complesso;

(iii) porre in essere qualsiasi formalità necessaria affinché la delibera relativa alla modifica dello statuto sociale sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 c.c., apportando alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune".

Il Presidente a questo punto dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di delibera di cui è stata data lettura, invitando il "Rappresentante Designato", qualora desiderasse prendere la parola per conto di uno o più degli Azionisti rappresentati, a prenotarsi ed a dare il nome dell'Azionista rappresentato per conto del quale si effettua l'intervento e raccomandando interventi brevi.

Il "Rappresentante Designato" interviene dichiarando di non aver ricevuto richieste di intervento.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura e chiede preliminarmente al "Rappresentante Designato" di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione o limitazioni del diritto di voto con riferimento a uno o più Azionisti rappresentati.

Il "Rappresentante Designato" dichiara non esservi nessuna esclusione o limitazione al diritto di voto.

Il Presidente continua precisando che, come da comunicazione della segreteria dell'Assemblea n. 2 delle ore undici e minuti trenta qui allegata, sono presenti n.4 (quattro) soggetti legittimati al voto rappresentati per delega al Rappresentante Designato, titolari di n. 163.966.107 azioni e nessun soggetto legittimato al voto in proprio, con un totale quindi di n. 163.996.107 azioni, sul complessivo numero di 228.881.275 azioni che compongono il capitale sociale di Pierrel, per una percentuale pari al 71,638% (settantuno virgola seicentotrentotto per cento).

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno e chiede al "Rappresentante Designato" di comunicare quanti Azionisti rappresentanti abbiano espresso voto favorevole rispetto alla relativa proposta, quanti Azionisti rappresentanti abbiano espresso voto contrario rispetto alla relativa proposta e quanti Azionisti rappresentanti abbiano dichiarato la propria astensione rispetto alla relativa proposta.

All'esito delle votazioni il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto comunicata dal "Rappresentante Designato", la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione, per il tramite del "Rappresentante Designato", n. quattro soggetti legittimati al voto per n. 163.966.107 azioni, rappresentanti il 71.638% (settantunomilaseicentotrentotto per cento) del capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto, restando soddisfatte le disposizioni di legge cui gli artt. 10 e 13 dello Statuto Sociale rinviano. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore undici e minuti quarantadue ringraziando gli intervenuti.

A richiesta del componente si allegano al presente verbale:  
Sotto la lettera "A" il progetto di Fusione uno allo statuto della Società Incorporante come modificato;  
Sotto la lettera "B" la relazione degli amministratori di Pierrel redatta ai sensi dell'articolo 125 ter del D.Lgs. 24.2.1998 nr.58;  
entrambi in copia conforme;

Sotto la lettera "C" l'elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del rappresentante designato;  
Sotto la lettera "D" risultati della votazione;

La parte dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e parte completato di mio pugno su fogli nove per facciate trentatre sin qui del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive ora che sono le ore otto e minuti



cinquanta

FIRMATO: FULVIO CITARE3DO - NOTAIO ROBERTO BATTISTA SIGILLO.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta da fogli nove per facciate diciassette è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Napoli, ventotto luglio duemilaventidue


FIRMATO: NOTAIO ROBERTO BATTISTA SIGILLO

ALLEGATO **A**  
AL REPERTORIO N. **4198**  
ALLA RACCOLTA N. **3012**

PROGETTO UNITARIO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DELLA SOCIETÀ "PIERREL PHARMA S.r.l." NELLA SOCIETÀ  
"PIERREL S.p.A.", REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-  
TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

\*\*\*\*\*

*Approvato dagli Organi Amministrativi di "Pierrel S.p.A." e di "Pierrel  
Pharma S.r.l." in data 15 giugno 2022*



*Società incorporante:*

"PIERREL S.p.A." (di seguito anche "PIERREL"), con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis n. 46/48, C.a.p. 81043, capitale sociale di Euro 3.716.341,74 (tre milioni settecento sedicimila trecento quarantuno/74), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964, iscrizione al R.E.A. di Caserta n. 227340, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Raffaele Petrone, nato a Napoli, il 2 gennaio 1965.

"PIERREL", costituita nel 2005, è una società quotata all'Euronext Milan (EXP) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. sin dal maggio 2006 (segmento FTSE MIB – Codice ISIN IT0004007560) che, forte di una consolidata esperienza nel settore ed una riconosciuta reputazione, è oggi uno dei principali produttori europei di anestetici dentali. L'attività produttiva viene svolta presso lo stabilimento di Capua, in provincia di Caserta, che dispone delle autorizzazioni per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile rilasciata dall'EMA ("European Medicines Agency" per il mercato europeo) e dalla FDA ("Food and Drug Administration" per il mercato statunitense).

*Società incorporanda:*

"PIERREL PHARMA S.r.l." con socio unico (di seguito anche "PHARMA"), società interamente controllata dalla incorporante "PIERREL" che esercita anche l'attività di Direzione e Coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis n. 46/48, C.a.p. 81043, capitale sociale di Euro



10.000,00 (diecimila/00), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 07066640967, iscrizione al R.B.A. di Caserta n. 268886, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Citaredo, nato a Napoli (NA), il 23 aprile 1962.

"PHARMA", costituita nel 2010, svolge l'attività di commercializzazione di anestetici dentali prodotti da "PIERREL" essendo titolare delle necessarie autorizzazioni all'immissione in commercio ("AIC") rilasciate dalle autorità preposte nei vari Paesi, nonché dello sviluppo clinico e commerciale di innovativi dispositivi medici e nuovi farmaci destinati al settore *oral care*.

#### PREMESSO CHE

- I -

la Società incorporante "PIERREL" possiede la partecipazione totalitaria nella Società incorporanda "PHARMA";


- II -

la Società "PIERREL" e la Società "PHARMA", sulla base degli obiettivi strategici, della razionalizzazione aziendale e delle sinergie che potranno scaturirne, come meglio precisate in seguito, intendono procedere ad una fusione per incorporazione nella società "PIERREL" della società "PHARMA", ai sensi degli artt. 2501 e segg. del Codice civile.

#### TANTO PREMESSO

il Dott. Raffaele Petrone e il Dott. Fulvio Citaredo, in qualità di legali rappresentanti delle società partecipanti all'operazione di fusione per incorporazione, sottoscrivono il seguente Progetto unitario di fusione.

Pag. 3



## 1. MOTIVAZIONI POSTE ALLA BASE DELL'OPERAZIONE

L'obiettivo perseguito con la fusione è la razionalizzazione delle attività svolte da "PIERREL" e "PHARMA" mediante la loro concentrazione in capo alla incorporante con conseguente semplificazione della struttura societaria, miglioramento dell'efficienza dei processi interni, risparmio di costi generali mediante l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e attività societarie ed amministrative e, da ultimo, con effetti positivi anche in termini di rappresentazione al mercato delle *performances* (in termini economici e finanziari) conseguite dal Gruppo, come meglio spiegato nel seguito.

Allo stato attuale, il Gruppo facente capo a "PIERREL" è un *provider* globale dell'industria farmaceutica, bio-farmaceutica e del *life science*, che opera attraverso due *business unit*:

- "BU CMO" ("Contract Manufacturing Organisation") attiva nella produzione di anestetici dentali per conto terzi;
- "BU PHARMA" attiva nello sviluppo, registrazione e commercializzazione di anestetici dentali a marchio "PIERREL" e "ORABLOC"; la "BU PHARMA" è attiva, inoltre, nel campo dello sviluppo clinico e commerciale di dispositivi medici innovativi e di nuovi farmaci destinati al settore *oral care*. In sostanza, "PHARMA", titolare delle AIC rilasciate dalle autorità preposte nei vari Paesi, si occupa della commercializzazione, in tutto il mondo (tra gli altri, Italia, Russia, Germania, UK, Est Europa, MO, Asia e Nord Africa), degli anestetici dentali a marchio "Orabloc" e "Pierrel" (di titolarità di Pierrel) prodotti da "PIERREL" nello




stabilimento di Capua.

La realizzazione dell'operazione di fusione costituisce un importante fattore di crescita industriale ed organizzativo atteso che, a conclusione del delineato percorso di riassetto societario, risulterà un unico soggetto giuridico ed economico che potrà competere nel settore farmaceutico in maniera più incisiva e performante, potendosi occupare direttamente di tutte le fasi del processo di immissione in commercio di farmaci - dall'autorizzazione, alla produzione alla vera e propria commercializzazione. In aggiunta, i risultati della società risultante dalla fusione saranno esposti in un unico bilancio i cui contenuti corrisponderanno a quelli che sono ad oggi riportati nel "Bilancio Consolidato" del Gruppo Pierrel, in tal modo ottenendosi una rappresentazione contabile delle *performances* agli *stakeholders* più immediata rispetto a quanto avviene attualmente, dal momento che i risultati patrimoniali ed economici *stand alone* rappresentati nei bilanci di esercizio di "PIERREL" e "PHARMA" sono influenzati *inter alia* dalle transazioni infragruppo.

In tal senso, occorre evidenziare che la separazione tra "PIERREL" e "PHARMA" non ha ragione d'essere anche considerato che:

- nel corso degli ultimi anni la BU CMO ha progressivamente spostato la propria produzione dai prodotti conto terzi ai prodotti a marchio "Pierrel". Più in particolare, ad oggi l'80% circa dei ricavi generati da "PIERREL" è costituito dalle vendite effettuate a "PHARMA", che quindi rappresenta di gran lunga il cliente principale di "PIERREL";



- "PIERREL" è l'unico fornitore di "PHARMA" per la vendita degli anestetici dentali, in particolare quello a marchio "Orabloc", che rappresentano di fatto la totalità dei ricavi di "PHARMA";


- i prezzi a cui vengono regolate le transazioni infragruppo sono in linea con i valori di mercato e quindi con i prezzi applicati da "PIERREL" nei confronti dei terzi e quindi perfettamente conformanti alla normativa in tema di *transfer pricing*.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente progetto di fusione si otterrà, dunque, un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico - finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società ed una più appropriata rappresentazione della struttura patrimoniale e della struttura economica.

A tali finalità operative si associano, inoltre, alcune rilevanti sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie, con conseguenti risparmi in termini di semplificazione delle procedure di gestione operativa ed amministrativa ed in termini di costi generali e di adempimenti societari, che ad oggi risultano duplicati, in quanto ripetuti per entrambe le Società, senza essere bilanciati da alcun vantaggio economico o finanziario; in particolare, con l'operazione di fusione sarà possibile ottenere un efficientamento:

- nell'area amministrativa, per effetto della riduzione delle attività di gestione amministrativa e di tenuta dei libri contabili;

- nell'area finanziaria, per effetto della riduzione delle attività di gestione dei conti correnti separati e delle procedure di emissione, gestione e registrazione degli incassi e pagamenti, con una



contestuale riduzione delle spese bancarie;

- nell'area controllo di gestione, per effetto della riduzione delle attività correlate alle chiusure contabili mensili e delle attività di *reporting* mensili, trimestrali e annuali;

- nell'area legale e societaria, per effetto dell'eliminazione delle attività di tenuta dei libri sociali e degli adempimenti gestionali (deposito dei bilanci, numero degli organi societari, ecc.) relative alla società incorporata;

- nell'ambito dei controlli e delle consulenze/adempimenti/fiscali, per effetto della riduzione delle attività di verifica trimestrale, semestrale ed annuale da parte degli organi di controllo (Organismo di Vigilanza, *Internal Audit*, società di revisione).

Alla luce di quanto detto sopra, gli effetti attesi dell'operazione in questione possono quindi così sintetizzarsi:

- rappresentazione agli *stakeholders* di risultati economici ed indici patrimoniali/economici più confortanti;

- perseguimento di migliori sinergie operative;

- diminuzione dei costi di struttura;

- semplificazione dei flussi finanziari;

- cessazione del contratto di fornitura in essere fra le società partecipanti alla fusione.

## 2. FORMA DI FUSIONE

La fusione avverrà mediante l'incorporazione nella società "PIERREL" (società incorporante) della società "PHARMA" (società incorporanda) dalla medesima interamente posseduta, ai sensi dell'art. 2505 del codice





civile.

### 3. SITUAZIONE PATRIMONIALE

La fusione avverrà, in aderenza alle previsioni di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, del codice civile, avendo riguardo al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 atteso che questo risulterà chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il presente Progetto di fusione verrà depositato presso la sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicato sul sito internet delle medesime. Sul punto, si precisa che il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di "PHARMA" è stato approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 26 aprile 2022 mentre il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di "PIERREL" è stato approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 8 giugno 2022.

### 4. MODALITA' DI ESECUZIONE

La fusione avverrà mediante l'annullamento delle quote della società incorporanda "PHARMA" iscritte nel bilancio dell'incorporante "PIERREL", senza alcun aumento di capitale sociale da parte della società incorporante, in quanto, come detto in precedenza, la società "PIERREL" è titolare dell'intero capitale sociale della società incorporanda "PHARMA".

Sotto il profilo giuridico, la fusione per incorporazione comporterà il subentro a titolo universale della società incorporante nelle attività e passività, e, più in generale, nell'intero patrimonio della Società incorporata, senza esclusione o limitazione alcuna.

Trattandosi, come già evidenziato, di una fusione per incorporazione nella quale la società incorporante "PIERREL" è direttamente titolare




dell'intero capitale sociale della società incorporanda "PHARMA", sarà possibile avvalersi della procedura semplificata ex articolo 2505 del codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute*").

Di conseguenza, sulla base di quanto disposto dal richiamato articolo 2505 del Codice civile, non occorre riportare nel presente Progetto di fusione alcuna indicazione in ordine al rapporto di cambio, né in ordine alle modalità di assegnazione delle azioni, né alla partecipazione agli utili delle stesse. Inoltre, le società partecipanti alla fusione sono esonerate dalla redazione della Relazione degli organi amministrativi (art. 2501-*quinquies* del codice civile) e della Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-*sexies* del codice civile).

La decisione in ordine alla fusione verrà adottata, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 2502 del codice civile, dall'Assemblea dei Soci di ciascuna delle società partecipanti.

Si dà atto, inoltre, che l'operazione di fusione in oggetto non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile ("*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*"), non avendo contratto la società incorporante alcun debito rispetto al quale il patrimonio della società incorporanda è stato assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2501-*septies*, comma 1, del codice civile, durante i 30 giorni che precedono la data fissata per le Assemblee dei Soci che delibereranno in ordine alla fusione, dovranno restare depositati presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, gli atti ivi indicati.



Inoltre, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 4, del codice civile, dovranno trascorrere 30 giorni tra l'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Caserta, competente per entrambe le società partecipanti, (ovvero la pubblicazione nel sito Internet di ciascuna società partecipante alla fusione, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione) e la data fissata per le Assemblee dei Soci che delibereranno in ordine alla fusione.

Con riferimento al termine di 60 (sessanta) giorni previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'opposizione da parte dei creditori sociali, non essendo ipotizzabile ottenere il consenso di tutti i creditori anteriori all'iscrizione del presente progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Caserta, ovvero eseguire il pagamento degli stessi che non hanno dato il consenso o effettuare il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, l'operazione di fusione potrà essere attuata solo decorso suddetto termine (sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione nel Registro delle Imprese previste dall'art. 2502-bis del codice civile).

#### **5. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI**

Ai fini del perfezionamento giuridico dell'operazione straordinaria in oggetto, come visto in precedenza si utilizzerà la cosiddetta "procedura semplificata" prevista dall'articolo 2505 del codice civile per le fusioni per incorporazione di società interamente possedute.

In considerazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 2505,



comma 1, del codice civile, pertanto:

- gli Organi Amministrativi delle Società non sono tenuti alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione;
- non occorre procedere alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio.

#### 6. RAPPORTO DI CAMBIO


Per le ragioni esposte in precedenza, per effetto della fusione non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante e, di conseguenza, non si farà luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio.

#### 7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Considerato che non si procederà con alcun aumento di capitale sociale, non vi saranno nuove azioni della società incorporante da assegnare e, pertanto, non occorre stabilire alcuna data da cui far decorrere la relativa partecipazione agli utili.

#### 8. STATUTO SOCIALE

Per effetto dell'operazione di fusione, si rende necessario modificare lo Statuto sociale della società incorporante "PIERREL" esclusivamente con riferimento all'oggetto sociale, che dovrà essere integrato al fine di consentire tra l'altro la prosecuzione delle attività già svolte



dall'incorporanda "PHARMA", con conseguente modifica dell'articolo 3

(Oggetto sociale) dello statuto della società incorporante.

Nell'Allegato A è riportato lo Statuto sociale nella forma che sarà  
vigente dopo il perfezionamento dell'operazione di fusione.


#### 9. EFFICACIA DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice civile, gli effetti giuridici dell'operazione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Caserta prescritte dall'art. 2504, comma 2, del Codice civile. Tuttavia, trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, secondo periodo, del Codice civile, l'atto di fusione potrà stabilire una data successiva per la decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

La società "PIERREL", a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione, subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, di cui la società incorporata è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

In conseguenza dell'atto di fusione, alla data di efficacia giuridica della fusione ogni persona, Ente o Ufficio (privato o pubblico) sarà autorizzato senza alcuna sua responsabilità a trasferire, ad intestare, a volturare, a trascrivere in favore della "PIERREL" tutto quanto già facente capo alla sfera giuridica della Società "PHARMA" e così qualunque diritto, atto, documento, deposito, titolo, polizza, contratto, ordine, marchio, brevetto, licenza, certificazione di qualità, nonché:

- autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci ("AIC")



rilasciate dalle autorità preposte in ciascun Paese;

- contratti di finanziamento;
- contratti di locazione e contratti di comodato in corso;
- i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo;
- conti attivi e passivi di qualsiasi natura;
- garanzie e controgaranzie fornite a terzi;
- tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda.


#### 10. IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE ED EFFETTI FISCALI

Ai fini fiscali e dell'imputazione contabile delle operazioni della società incorporanda al bilancio della società incorporante, gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi rispettivamente dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile, a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici.

#### 11. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistendo, né nella società incorporante né nella società incorporanda, categorie di soci diversi da quelli ordinari né possessori di titoli diversi dalle azioni, non vi sono soggetti a cui siano riservati trattamenti particolari.

#### 12. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI



**AMMINISTRATORI**

Nessun vantaggio particolare è riservato a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

**13. COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ**

Il presente Progetto unitario di fusione sarà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta, ove sono iscritte sia la società incorporante "PIERREL" che la società incorporanda "PHARMA", come disposto dall'articolo 2501-ter, comma 3, del codice civile.


\*\*\*

PIERREL S.p.A.

Per l'Organo Amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Raffaele Petrone)



Capua (CE), 15 giugno 2022


\*\*\*

PIERREL PHARMA S.r.l.

Per l'Organo Amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


(Dott. Fulvio Altaredo)



Capua (CE), 15 giugno 2022

*Allegati:*

- A. Statuto della "PIERREL S.p.A." dopo il perfezionamento dell'operazione di fusione.



## STATUTO

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

## Articolo 1

Denominazione.

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"PIERREL S.p.A."

## Articolo 2

Sede sociale e domicilio dei Soci

2.1 La Società ha sede legale in Capua all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e può, con l'osservanza delle disposizioni di legge, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

2.2 La sede sociale può essere trasferita all'interno del territorio nazionale con decisione del Consiglio di Amministrazione, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese, fermo restando che il trasferimento della sede all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

2.3 Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci, a tal fine eletto. In mancanza dell'indicazione del domicilio dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

## Articolo 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

## Articolo 4

Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:


- la produzione e la lavorazione di materie chimiche e plastiche in genere;
- la produzione e il commercio di presidi sanitari e di apparecchiature di uso ospedaliero;
- la produzione e il commercio di presidi medico-chirurgici;
- la produzione, le ricerche e lo studio, lo sviluppo, la registrazione presso le competenti autorità in Italia e all'estero, la fabbricazione in conto proprio e per conto terzi nonché la vendita di molecole, specialità medicinali, farmaceutiche e biologiche, di preparati galenici di ogni specie, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e chimici e, in funzione di quanto sopra, l'acquisto e la vendita, anche in uso temporaneo, di Autorizzazioni all'Immissione in Commercio (A.I.C) in Italia e all'estero di molecole, specialità medicinali e/o farmaceutiche e/o biologiche e/o chimiche;
- la ricerca e lo studio, l'acquisto, la produzione, la fabbricazione e la vendita di prodotti dietetici, alimentari e liquorosi, di profumeria e cosmesi anche per conto terzi, nonché l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero di materie prime chimiche, chimiche farmaceutiche, piante e fiori officinali e la prestazione di servizi a terzi quali analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche, con esclusione delle analisi mediche, l'assistenza alla registrazione e all'aggiornamento di dossier di farmaci in produzione, l'analisi di stabilità sui prodotti;
- il deposito e la distribuzione di prodotti farmaceutici anche per conto terzi.

Resta in ogni caso preclusa alla Società ogni attività riservata alle farmacie.

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse le seguenti attività accessorie all'oggetto sociale da esercitarsi comunque in via non prevalente: l'acquisto, la cessione, la gestione o la concessione in licenza di opere dell'ingegno, brevetti, marchi, know-how, modelli di utilità, diritti di autore, nazionali e internazionali, progetti di ricerca e/o di sviluppo per le imprese o enti pubblici, in Italia o all'estero, nonché la promozione, la partecipazione, la contribuzione, la sponsorizzazione, l'organizzazione di convegni e corsi di formazione, di aggiornamento professionale in Italia o all'estero, con pubblicazione dei relativi atti.

4.3 La Società può altresì assumere, in modo non prevalente e al fine di conseguire l'oggetto sociale, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali; il tutto, comunque, non nei confronti del pubblico. Può inoltre ricevere finanziamenti dai Soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo nei limiti stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente.

4.4 Sono escluse le seguenti attività: la raccolta del risparmio tra il pubblico





prestazione di servizi di investimento; le attività professionali riservate; le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti; l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

#### Capitale e Strumenti Finanziari

#### Articolo 5

#### Capitale e Strumenti Finanziari


5.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 3.716.341,74 (tremilionesettecentosedicitrecentoquarantaunovirgolasettantaquattro) suddiviso in n.228.881.275 (duecentoventottototocentottantunoduecentosettantacinque) azioni ordinarie senza valore nominale e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento o gratuitamente ai sensi dell'art. 2438 Cod. Civ. e seguenti.

5.3 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, Cod. Civ., nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

5.4 Ai fini dell'aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 30 maggio 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in un primo momento anche non ammesse a quotazione, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di:

(a) determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e (b) (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o (iv) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; il tutto con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii), (iii) e (iv) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà (a) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; (b) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); (c) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o



opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e (d) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.

5.5 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai Soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5.6 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere, anche a fronte dell'apporto di opera e servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci.

5.7 La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 Codice Civile con le modalità prescritte dalla sezione VII del Capo V del Codice Civile, nonché in conformità a tutte le altre eventuali disposizioni legislative e regolamentari applicabili. La relativa deliberazione deve risultare da verbale redatto da un Notaio, depositato e iscritto a norma dell'art. 2436 Cod. Civ..

5.8 L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis Cod. Civ. e delle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter Cod. Civ. e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

5.9 L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ. l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

5.10 La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Cod. Civ. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo.


5.11 È escluso il rilascio dei certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria delle azioni ordinarie, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Le azioni ordinarie della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

5.12 In data 19 giugno 2014, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento per complessivi massimi Euro 2.500.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2022, mediante emissione di massimo n. 2.500.000 azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2014 - 2022" approvato dall'Assemblea del 19 giugno 2014, ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali di chiusura registrati dalle azioni ordinarie Pierrel presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni.

#### Articolo 6

##### Finanziamenti dei Soci alla Società

6.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società dai Soci, anche non in proporzione alla rispettiva



partecipazione al capitale sociale, con le modalità e limiti di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di raccolta del risparmio.  
6.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

#### Articolo 7

##### Trasferimento delle azioni

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità alle prescrizioni normative di tempo in tempo vigenti.

#### Articolo 8

##### Recesso

I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

#### Assemblea dei Soci

#### Articolo 9

##### Assemblea

9.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si riunisce, nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea ~~ovvero in Svizzera~~, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.2 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto cui è demandato il controllo contabile; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; delibera sulle autorizzazioni in merito alle operazioni di maggiore rilevanza qualora consti l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, secondo quanto previsto dal successivo articolo; delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o da regolamenti alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

9.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della proroga.

#### Articolo 10

##### Intervento e voto

10.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

10.2 Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

10.3 Ciascun Socio può farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata per via elettronica, mediante posta elettronica certificata e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.



10.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza par delega.

10.5 La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

#### Articolo 11

##### Convocazione Assemblea

11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età - con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e le altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in prima e in seconda convocazione, ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere indetta in convocazioni successive alla seconda. Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione dei Soci e dei Sindaci presso la sede sociale una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

#### Articolo 12

##### Presidente e Segretario dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età o dalla persona nominata dalla medesima Assemblea.

12.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni; il tutto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e secondo quanto meglio specificato nel Regolamento dell'Assemblea, ove esistente.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese con qualsiasi sistema indicato dal Presidente dell'Assemblea, ad eccezione che per le votazioni inerenti l'elezione alle cariche sociali che dovranno svolgersi con scrutinio segreto se così previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari.

12.4 L'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina il Segretario, anche tra i non Soci e, ove lo ritenga necessario, due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12.5 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea, nei casi di legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno dal Presidente, è redatto da un notaio, designato dallo stesso Presidente.

12.6 Il verbale assembleare deve avere il contenuto di cui all'art. 2375 Cod. Civ. e deve essere redatto con le modalità ivi indicate.

12.7 Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato da un Regolamento dell'Assemblea, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito.



Peraltro, in ogni adunanza l'Assemblea può previamente deliberare a maggioranza dei presenti di non prestare osservanza a una o più disposizioni del Regolamento dell'Assemblea.

#### Articolo 13

##### Determinazione del quorum

13.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai Soci intervenuti, a maggioranza degli intervenuti stessi.

13.2 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera sulle materie di sua competenza a norma dell'art. 2365 Cod. Civ. con le maggioranze previste dall'art. 2368, 2° comma, Cod. Civ. in prima convocazione e con le maggioranze previste dall'art. 2369 Cod. Civ. nelle convocazioni successive alla prima.

13.3 Gli astenuti non si computano agli effetti della determinazione del quorum deliberativi.

13.4 Sono fatte salve le disposizioni di cui ai successivi artt. 15 e 26 in relazione alla nomina alle cariche sociali.

13.5 L'assemblea, in caso di unica convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

#### Organo Amministrativo

#### Articolo 14

##### Amministrazione della Società

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. Nel caso in cui la società sia quotata su un mercato regolamentato, un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

14.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

14.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non Soci e durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo determinato dall'Assemblea che li nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.4 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo nella misura complessiva stabilita dall'Assemblea e ripartito tra i singoli consiglieri a cura del Consiglio di Amministrazione. Può inoltre essere attribuito un trattamento di fine mandato e/o una partecipazione agli utili nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Agli amministratori è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, Cod. Civ., la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

14.5 L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio.

#### Articolo 15

##### Nomina degli Amministratori

15.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi.

15.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione del capitale sociale, costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in caso di mancata individuazione da parte di Consob, di una quota di



partecipazione pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società.

15.3 Le liste devono essere depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima di tale assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, unitamente alle liste i Soci dovranno depositare presso la sede della Società, entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste, l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

15.4 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.5 Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con le disposizioni normative applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative vigenti, indicandoli distintamente.


Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti a generi diversi, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai fini del rispetto della normativa, di legge e/o regolamento, vigente in materia di equilibrio tra generi.

15.6 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come l'esistenza degli ulteriori requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

15.7 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

15.8 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato. I voti ottenuti da ciascuna delle liste presentate saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste presentate, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati fermo restando che, salvo quanto previsto nei successivi Paragrafi 15.9 e 15.11, da una singola lista non potranno essere tratti più della metà (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità inferiore) degli Amministratori da eleggere.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia



eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.8 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista che abbia ottenuto il quoziente più alto.


Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato non indipendente eletto con il secondo quoziente più basso, e così via sino a completare il numero minimo di Amministratori indipendenti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione così formato non includa un numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dal candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il quoziente più alto. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, vigente la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il secondo quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora anche a seguito di tali sostituzioni non si dovesse raggiungere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesto dalla normativa applicabile, tali membri verranno nominati dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, in sostituzione del candidato appartenente al genere più rappresentato eletto nella lista di maggioranza con il quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

15.9 Nel caso in cui una lista sia presentata da un Socio che, da solo o insieme ad altri Soci, sia complessivamente titolare di una partecipazione nel capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari almeno al 50% (cinquanta per cento) più una azione, in deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 15.8, alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.



Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.9 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento alla seconda lista.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il quoziente più alto. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento alla seconda lista.


Qualora anche a seguito di tali sostituzioni non si dovesse raggiungere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesto dalla normativa applicabile, tali membri verranno nominati dall'Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, in sostituzione di candidato appartenente al genere più rappresentato eletto nella lista di maggioranza con il quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto della medesima lista sino a completare il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

15.10 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando, con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati che, tra quelli non eletti, abbiano i quozienti più elevati nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista dell'amministratore cessato, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. rispettando lo stesso criterio e deliberando, con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo di cui al Paragrafo 15.8.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

15.11 Il limite di cui al precedente Paragrafo 15.8 non troverà applicazione:

- (i) al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.9;
- (ii) nel caso in cui la differenza tra (a) la maggioranza dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("la Lista di Maggioranza") e (b) il numero dei voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti dopo la Lista di Maggioranza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che abbiano presentato o votato la Lista di Maggioranza, sia pari o superiore al 15% del capitale;





(iii) qualora siano presentate soltanto due liste, nel qual caso tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalle uniche due liste presentate, fermo restando ; e

(iv) in mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dall'unica lista presentata purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dal candidato appartenente al genere più rappresentato eletto con il quoziente più basso, e così a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

15.12 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti e del numero minimo degli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

#### Articolo 16

##### Presidente del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente e nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso; in caso di assenza del Segretario le sue funzioni sono demandate alla persona di volta in volta indicata dal Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

16.2 La carica di Presidente e quella di Vice Presidente non sono incompatibili con quella di Amministratore Delegato.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:


- a) sovrintende e coordina il processo di individuazione, di analisi e di definizione delle linee di indirizzo strategico della Società e del gruppo ad essa facente capo e dei piani industriali e finanziari per l'attuazione delle linee di indirizzo strategico approvati dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove nominati;
- b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività, tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
- c) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;
- d) cura la verbalizzazione delle riunioni;
- e) assicura adeguati flussi informativi fra il management ed il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i poteri di direzione, di indirizzo e di controllo dell'attività della Società e del Gruppo;
- f) vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e regolamentari e sul rispetto dello Statuto, sull'osservanza delle regole di governo della Società e delle sue controllate tenendo conto delle disposizioni anche del Codice di Autodisciplina e della migliore pratica, ove le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato.

#### Articolo 16-bis

##### Presidente onorario

16bis.1 Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, può eleggere un Presidente onorario, anche estraneo al Consiglio stesso, determinandone l'eventuale compenso e ogni altro emolumento e/o rimborso spese ad esso spettanti. Qualora nominato, il Presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e cesserà dalla carica, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio.

16bis.2 Qualora non sia già un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e



dell'Assemblea degli azionisti ed esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate in tali riunioni.

16bis.3 Il Consiglio di Amministrazione può affidare al Presidente Onorario esclusivamente incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale.

16bis.4 Il Presidente Onorario è rieleggibile.

#### Articolo 17

##### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio si raduna, di regola almeno una volta ogni due mesi, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nei paesi dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta almeno due dei membri del Consiglio stesso.

17.2 La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età, con telegramma, posta elettronica o telefax, o comunque qualsiasi altro mezzo che fornisca prova dell'eventuale ricezione da spedire al domicilio o all'indirizzo, quale comunicato dagli Amministratori e Sindaci, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. In tutti i casi, le comunicazioni di convocazione devono essere corradate oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che (b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che (c) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che (d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

#### Articolo 18

##### Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

18.2 Le adunanze del Consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi.

18.3 Salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 18.4, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.


18.4 In deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 18.3, le deliberazioni concernenti la proposta o approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società, scorpori conferimenti, aumenti o riduzione del capitale sociale o altre operazioni sul capitale sono validamente assunte con il voto favorevole di quattro/quinti degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore. Tale previsione non troverà applicazione nell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.11(i).

Le materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.

#### Articolo 19

##### Poteri del Consiglio di Amministrazione

19.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere



tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

19.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma secondo, Cod. Civ., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie;

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

19.3 Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e non possono quindi formare oggetto di delega, oltre alle deliberazioni indicate nel precedente Paragrafo 18.4, le decisioni concernenti la fissazione degli indirizzi generali di politica gestionale.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ma, occorrendo, anche direttamente, riferisce tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno bimestrale, al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuata dalla Società o dalle società controllate, in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. Al di fuori di tale occasione, la comunicazione può essere effettuata dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati o dal Direttore Generale, se nominato, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, dal Consiglio, anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

#### Articolo 20

##### Comitato Esecutivo


20.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da un massimo di 2 membri, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, componente di diritto.

20.2 Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, elegge tra i suoi membri un presidente, ed eventualmente un vice presidente e nomina un segretario, anche estraneo al Comitato Esecutivo stesso; in caso di assenza del segretario le sue funzioni sono demandate alla persona di volta in volta indicata dal Comitato. Il vice presidente del Comitato sostituisce il presidente del Comitato in caso di sua assenza od impedimento.

20.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, anche in un luogo diverso dalla sede della Società. La convocazione è fatta dal presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Comitato ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo più anziano di età, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedire almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Comitato Esecutivo, al Direttore Generale ed ai Sindaci. Le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

20.4 Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono partecipare i componenti del Collegio Sindacale, nonché, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.

20.5 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della



documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Comitato.

20.6 La durata in carica del Comitato Esecutivo, il numero e la nomina dei componenti, le facoltà, le attribuzioni nonché le regole di funzionamento dello stesso sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

20.7 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal presidente del Comitato o da chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno.

20.8 Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. I verbali delle riunioni devono essere firmati dal presidente del Comitato o da chi ne fa le veci.

#### Articolo 21

##### Delega di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati ed un Direttore Generale nonché procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni, ovvero per categorie di atti od operazioni determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe loro conferite specificando in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'articolo 2381, comma quarto, Cod. Civ. nonché quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi, dei regolamenti vigenti e/o ed il presente Statuto.

21.2 Poteri deliberativi potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, oltre che all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, anche a Dirigenti e dipendenti della Società, entro predeterminati limiti, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

21.3 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con le modalità ed i tempi fissati dallo stesso Consiglio, in conformità alle norme di legge, alla prima riunione utile ed, in ogni caso, con cadenza almeno bimestrale.

21.4 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno bimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

21.5 In casi urgenti, il Comitato Esecutivo potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione; il Presidente potrà assumere, su proposta dell'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ove tali organi siano impossibilitati a riunirsi. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della sua prima riunione.

21.6 Il Consiglio di Amministrazione può costituire tra i propri membri, con propria deliberazione, uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, privi di rilevanza esterna, quali, a titolo esemplificativo, il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per le Remunerazioni.

#### Articolo 22

##### Rappresentanza sociale

22.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o, se nominati e nell'ambito dei poteri conferiti, agli Amministratori Delegati con facoltà di nominare procuratori per i singoli atti o categorie di atti e con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed



amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e cassazione.

22.2 La Firma da parte del Vice Presidente o di altro amministratore appositamente delegato di un qualsiasi atto, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 23

##### Direttore Generale

23.1 Il Direttore Generale è capo di tutti gli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti, nonché delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

23.2 Il Direttore Generale riferisce all'Amministratore Delegato ovvero, qualora non sia nominato alcun Amministratore Delegato, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

23.3 Il Direttore Generale partecipa, se invitato dal Presidente, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, ove istituito; assiste a quelle delle Assemblies dei Soci.

23.4 Il Direttore Generale, in particolare:

(i) in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato (a) sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo strategico per la loro approvazione, e (b) sovrintende all'elaborazione dei piani industriali e finanziari per l'attuazione delle linee di indirizzo strategico approvate dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) propone tutti gli affari e ne cura la relativa istruttoria sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

(iii) provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

(iv) assume i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della vigente normativa, e propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento relativo al personale non demandatogli;

(v) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;

(vi) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire procure alle liti.

23.5 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, nonché in caso di vacanza della carica di Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte, da uno o più Dirigenti all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

23.6 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento - o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sostituzione o della vacanza della carica.

#### Articolo 24

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società

24.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, un dirigente della Società preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

24.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

#### Articolo 25

Collegio Sindacale

25.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale che è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, secondo quanto meglio indicato all'articolo 26 che segue.



25.2 I Sindaci devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

25.3 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

25.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.

25.6 Ai Sindaci compete la retribuzione annua stabilita dall'Assemblea al momento della loro nomina, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della propria funzione.

#### Articolo 26

##### Nomina del Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

26.2 Tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari ovvero del presente statuto in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti - considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" - almeno tra candidati deve includere nella sezione "Sindaci Effettivi" candidati appartenenti a generi diversi, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai fini del rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la sezione dei "Sindaci Supplenti" di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio. Le liste così presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare presso la sede sociale entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.



26.3 Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite Società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.4 La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente, tra i quali il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di Sindaco supplente devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, anche regolamentare. In particolare, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quelli svolti dalla Società devono intendersi quelli medico-farmacologico e giuridico-economico.

26.5 Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al paragrafo 26.2 che precede, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché una dichiarazione espressa con la quale i candidati dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nonché dal presente statuto, per poter assumere la carica. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.6 Qualora non sia diversamente previsto dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile alla Società,

a) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni; nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti;

b) un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno invece tratti dalla seconda lista più votata e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella stessa lista, nelle rispettive sezioni (la "Lista di minoranza"). In caso di parità di voti fra due o più Liste di minoranza, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di Minoranza, e di conseguenza eletti i candidati inseriti in tale lista, quella che ottenga il maggior numero di voti. Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora nessun candidato della lista di maggioranza appartenga al genere meno rappresentato, il componente effettivo del



genere meno rappresentato è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.

26.7 L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale tra i sindaci effettivi eletti dalla Lista di Minoranza.

26.8 Nel caso sia presentata o riceva voti una sola lista e purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un numero di componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari al numero previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, tali componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista presentata, risalendo la graduatoria dal basso fino a quando il numero dei componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato nominati dall'assemblea non raggiunga il numero minimo previsto dalla normativa applicabile.

26.9 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato. In caso di cessazione della carica del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal Sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà ai sensi del successivo paragrafo 26.11, fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 26.12. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

26.10 L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo. 2401 cod.civ., dovrà scegliere tra i nominativi appartenenti alla medesima lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista del Sindaco cessato, l'Assemblea provvede alla nomina alla carica di Sindaco della Società mediante delibera assunta a maggioranza dei presenti.

26.11 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.12 In ogni caso di sostituzione di un Sindaco effettivo resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa, di legge e/o regolamentare in materia di equilibrio tra generi.

#### Articolo 27

##### Delibera delle operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

#### Articolo 28

##### Meccanismo di approvazione assembleare

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge





siano raggiunte e non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

#### Articolo 29

##### Operazioni Urgenti

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

#### Articolo 30

##### Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società é esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'assemblea ordinaria conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

#### Bilancio ed Utili

#### Articolo 31

##### Esercizi sociali e bilancio

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, anche consolidato ove applicabile, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### Articolo 32

##### Utili

29.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale approvato dall'assemblea, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 Cod. Civ., verranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

29.3 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel termine fissato dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### Scioglimento

#### Articolo 33

##### Liquidazione

30.1 Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, delibera su: a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, poteri dei liquidatori e atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa; d) modifica della denominazione, nel senso di aggiungere l'indicazione di Società in liquidazione. La liquidazione può essere revocata con deliberazione dell'Assemblea presa con la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto, previa eliminazione dell'eventuale causa di scioglimento.

30.2 L'organo amministrativo cessa dalla carica alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del o dei liquidatori ed effettua senza indugio le consegne previste dall'ultimo comma dell'art. 2487 Cod. Civ.

#### Articolo 34

##### Foro competente

Qualunque controversia insorga fra i Soci o i Soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla



competenza esclusiva foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale al tempo della instaurazione del giudizio relativo a tale controversia, salvo eventuale diversa competenza inderogabilmente disposta dalla legge.

Articolo 35

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni, nonché le norme speciali, anche regolamentari, disciplinanti le società emittenti azioni ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato.

Articolo 36

Equilibrio tra generi

Le disposizioni dei paragrafi 15.5, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 26.2, 26.6, 26.8, 26.9 e 26.12 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



AUTENTICA DI DOCUMENTO

D.P.R. 445/2000

Io sottoscritto dottor Roberto Battista, Notaio in Napoli, con studio ivi alla via Chiatamone n. 57, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola



CERTIFICO

che la presente copia fotostatica riprodotta su trentaquattro fogli per facciate 35 (trentacinque) compresa la presente è conforme al documento esibitomi dal dottor

- CITAREDO Fulvio nato a Napoli il 23 aprile 1962 con domicilio in Napoli Via Francesco Petrarca N. 67/c Codice Fiscale CTR FLV 62D23 F839 N;

della cui identità personale io Notaio sono certo, consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Napoli, via Chiatamone n. 57, oggi ventisette luglio duemilaventidue.

ALLEGATO B  
AL REPERTORIO N. 4188  
ALLA RACCOLTA N. 3012


PIERREL S.p.A.

Sede legale a Capua, S.S. Appia 7 bis, n. 46/48

Capitale sociale Euro 3.716.341,74, i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 04920860964

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DI PIERREL S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 25 LUGLIO 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE



2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58/1998

*Esame e approvazione del progetto di fusione per incorporazione della controllata Pierrel Pharma S.p.A. con socio unico in Pierrel S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Gentili Signori,

il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società Incorporante"), Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico ("Pierrel Pharma" o la "Società Incorporanda"), società interamente posseduta da Pierrel, mediante la c.d. "procedura semplificata" prevista dall'art. 2505, co. 1, c.c. (la "Fusione").

La presente relazione illustrativa (la "Relazione Illustrativa") è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), al fine di illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, la Fusione.

Poiché la Fusione ha per oggetto l'incorporazione in Pierrel di una società controllata al 100% (i.e., Pierrel Pharma), trovano applicazione le semplificazioni procedurali previsti dall'art. 2505 c.c. che, tra l'altro, esime i consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione dall'obbligo di redazione della relazione illustrativa prevista dall'art. 2501-quinquies del c.c.

\* \* \*

## 1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### 1.1. Società Incorporante

Pierrel, con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis n. 46/48, capitale sociale di Euro 3.716.341,74, i.v., suddiviso in n. 228.881.275 azioni ordinarie, senza valore nominale, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 04920860964, iscritta al R.E.A. di Caserta al n. 227340.

Pierrel, costituita nel 2005, è una società le cui azioni sono quotate all'Euronext Milan (EXP) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. sin dal maggio 2006 (segmento FTSE MIB – Codice ISIN IT0004007560) che, forte di una consolidata esperienza nel settore ed una riconosciuta reputazione, è oggi uno dei principali produttori europei di anestetici dentali. L'attività produttiva viene svolta presso lo stabilimento di Capua, in provincia di Caserta, che dispone delle autorizzazioni per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile rilasciata dall'European Medicines Agency e dalla Food and Drug Administration per il mercato statunitense.

### 1.2. Società Incorporanda

Pierrel Pharma, società interamente controllata da Pierrel, che esercita sulla Società Incorporanda anche attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis c.c., con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis n. 46/48, capitale sociale di Euro 10.000,00, i.v., codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 07066640967, iscritta al R.E.A. di Caserta al n. 268886.

Pierrel Pharma, costituita nel 2010, svolge l'attività di commercializzazione di anestetici dentali prodotti da Pierrel essendo titolare delle necessarie autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità preposte nei vari Paesi, nonché dello sviluppo clinico e commerciale di innovativi dispositivi medici e nuovi farmaci destinati al settore *oral care*.

## 2. MOTIVAZIONI STRATEGICHE SOTTESE ALLA FUSIONE

L'obiettivo perseguito con la Fusione è la razionalizzazione delle attività svolte da Pierrel e Pierrel Pharma mediante la loro concentrazione in capo alla Società Incorporante, con conseguente semplificazione della

struttura societaria, miglioramento dell'efficienza dei processi interni, risparmio di costi generali mediante l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e attività societarie e amministrative e, da ultimo, con effetti positivi anche in termini di rappresentazione al mercato delle *performance* (in termini economici e finanziari) conseguite dalla Società Incorporante.

Per effetto della riorganizzazione societaria che si intende perseguire mediante la Fusione si otterrà, dunque, un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico – finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società e una più appropriata rappresentazione della struttura patrimoniale e della struttura economica di Pierrel.

A tali finalità operative si associano, inoltre, alcune rilevanti sinergie economiche e finanziarie che potranno essere conseguite con la Fusione per effetto dell'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie, con conseguenti risparmi in termini di semplificazione delle procedure di gestione operativa e amministrativa, nonché in termini di costi generali e di adempimenti societari, che ad oggi risultano duplicati, in quanto ripetuti per entrambe le società partecipanti alla Fusione, senza essere bilanciati da apprezzabili vantaggi economici o finanziari.

Infine, da un punto di vista industriale, la Fusione permetterà la nascita di un'unica società, la Società Incorporante, che potrà competere nel settore farmaceutico in maniera più incisiva e performante, potendosi occupare direttamente di tutte le fasi per la vendita di farmaci, partendo dall'autorizzazione, passando per la produzione e arrivando quindi alla vera e propria commercializzazione.

### 3. PROFILI GIURIDICI DELLA FUSIONE

#### 3.1. Struttura della Fusione

Il capitale della Società Incorporanda è interamente posseduto dalla Società Incorporante e, pertanto, la Fusione può essere eseguita secondo la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c. Conseguentemente:

- (i) non sussistendo la necessità di stabilire alcun rapporto di cambio, non si rende necessario predisporre la relazione illustrativa ex art. 2501-*quinquies* c.c. e la relazione dell'esperto ex art. 2501-*sexies* c.c.;
- (ii) per le ragioni esposte al precedente punto (i), per effetto della Fusione tutte le quote della Società Incorporanda iscritte nel bilancio della Società Incorporante (corrispondenti al 100% del capitale della Società Incorporanda) saranno annullate e non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante e, di conseguenza non si darà luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio; e, pertanto
- (iii) non vi saranno nuove azioni della Società Incorporante da assegnare e, di conseguenza: (a) per effetto della Fusione non vi sarà alcuna modifica nell'azionariato e/o sull'assetto di controllo della Società Incorporante; e (b) non occorre stabilire alcuna data da cui far decorrere la relativa partecipazione agli utili.

Ai fini dell'art. 2501-*quater*, co. 2 c.c., quale situazione patrimoniale di riferimento ai fini della Fusione entrambe le società partecipanti alla Fusione utilizzeranno il bilancio al 31 dicembre 2021, atteso che questo risulterà chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il Progetto di Fusione verrà depositato presso la sede delle società partecipanti alla Fusione e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante. A tal riguardo, si precisa che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato: (a) quanto a Pierrel, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti in data, rispettivamente, 27 aprile 2022 e 8 giugno 2022; e (b) quanto a Pierrel Pharma, dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci in data, rispettivamente, 25 marzo 2022 e 26 aprile 2022.

Nonostante la Fusione benefici della procedura semplificata di cui agli artt. 2505 e ss. c.c., il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto comunque necessario proporre una modifica dello statuto sociale della Società Incorporante esclusivamente con riferimento all'oggetto sociale, che dovrà essere integrato al fine di consentire la prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte dalla Società Incorporanda e che non sono



previste nell'attuale statuto della Società, con conseguente modifica dell'art. 4 (*Oggetto*) dello statuto della Società Incorporante. Nell'Allegato A al progetto di Fusione approvato dai Consigli di Amministrazione di Pierrel e Pierrel Pharma in data 15 giugno 2022 e depositato presso la sede delle società partecipanti alla Fusione e pubblicato sul sito internet di Pierrel (il "Progetto di Fusione") è riportato lo Statuto sociale di Pierrel nella forma che sarà vigente dopo il perfezionamento dell'operazione di Fusione.

In conformità con quanto previsto dall'art. 2501-*septies*, co. 1, c.c., durante i 30 giorni che precedono la data fissata per gli organi societari che delibereranno in ordine alla Fusione (e, cioè, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per Pierrel e il consiglio di amministrazione per Pierrel Pharma), dovranno restare depositati presso la sede sociale di Pierrel e di Pierrel Pharma e pubblicati sul sito internet di Pierrel, il progetto di Fusione, i bilanci degli ultimi 3 esercizi e le situazioni patrimoniali di riferimento ai fini della Fusione (e, cioè, sia per Pierrel che per Pierrel Pharma, il bilancio al 31 dicembre 2021). Inoltre, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, co. 4, c.c., l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Pierrel e il consiglio di amministrazione di Pierrel Pharma non potranno essere tenuti prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Caserta, competente per entrambe le società partecipanti, (ovvero la pubblicazione nel sito Internet di ciascuna società partecipante alla fusione, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione).

L'atto di fusione potrà essere stipulato soltanto una volta decorso il termine di 60 giorni disposto dall'art. 2503 c.c. per l'eventuale opposizione dei creditori sociali.

La Fusione non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* c.c. ("*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*")

### 3.2. Decorrenza degli effetti della Fusione

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, co. 2, c.c., gli effetti civilistici della Fusione si produrranno alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Caserta. Tuttavia, trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, co. 2, secondo periodo, c.c., l'atto di Fusione potrà stabilire una data successiva per la decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

Ai fini fiscali e dell'imputazione contabile delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante, gli effetti della Fusione decorreranno, ai sensi rispettivamente dell'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'articolo 2504-*bis*, co. 3, c.c., a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici della Fusione.

A partire dalla data di efficacia civilistica della Fusione, Pierrel subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

### 3.3. Rilevanza della Fusione ai fini della normativa in materia di OPC

La Fusione viene eseguita tra due parti correlate, in quanto il 100% del capitale della Società Incorporanda è posseduto dalla Società Incorporante.

Ai sensi del Paragrafo 13.1(iv) procedura inerente alla disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 10 novembre 2010, come successivamente aggiornata e modificata (la "Procedura OPC"), sono escluse dall'applicazione della disciplina di cui alla Procedura OPC: "[...] le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Pierrel, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Paragrafo 13.3) di altre Parti Correlate".

Ciò non di meno, alla data odierna Fin Posillipo S.p.A. (azionista di controllo della Società con una partecipazione pari a circa il 50,2% del relativo capitale sociale) e Bootes S.r.l. (azionista rilevante della Società con una partecipazione pari a circa il 21,1% del relativo capitale sociale) sono titolari, nella misura del 50%

cadauno, di un credito nei confronti di Pierrel Pharma per un importo complessivo di circa Euro 4,7 milioni in linea capitale (il "Debito Pharma").

Sebbene vi potessero essere i presupposti per argomentare che l'esistenza del rapporto creditorio di Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. verso Pierrel Pharma ai sensi del Debito Pharma non costituisca un "interesse significativo" ai sensi del Paragrafo 13.3, anche in considerazione del fatto che il Debito Pharma costituisce una operazione tra parti correlate c.d. di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC (in quanto il relativo controvalore eccede tutti gli indici di rilevanza di cui all'art. 4.1.7, numeri (i), (ii) e (iii) della Procedura OPC), il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato l'approccio più tutelante e garantista a favore degli azionisti di minoranza della Società e del mercato tutto decidendo di assoggettare, in ogni caso, la Fusione alla Procedura OPC.

In conseguenza di quanto precede, il Progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società previa acquisizione del parere favorevole degli Amministratori Non Correlati (e, cioè, di quegli amministratori indipendenti di Pierrel parti del Comitato Parti Correlate di Pierrel che, con riferimento alla Fusione, non hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società).

In aggiunta, poiché come detto in precedenza il controvalore del Debito Pharma eccede gli indici individuati nell'art. 4.1.7 della Procedura OPC ai fini dell'individuazione delle c.d. "OPC di Maggiore Rilevanza", la Società pubblicherà un apposito documento informativo ai sensi dell'art. 5 del regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato e dell'art. 8 della Procedura OPC entro il 22 giugno 2022 (i.e., entro 7 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società che ha approvato il Progetto di Fusione).

#### 4. EFFETTI PATRIMONIALI DELLA FUSIONE

Alla data di efficacia della Fusione la Società Incorporante assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi della Società Incorporanda, rilevando nel proprio patrimonio netto una riserva (avanzo di fusione) rappresentata dal valore del patrimonio netto della Società Incorporata.

#### 5. MODIFICHE STATUTARIE

Come riferito in precedenza, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario proporre una modifica dello statuto sociale della Società Incorporante esclusivamente con riferimento all'oggetto sociale, al fine di consentire la prosecuzione di alcune specifiche attività già svolte dalla Società Incorporanda e che non sono previste nell'attuale statuto della Società.

La seguente tabella riporta evidenziate in grassetto e sottolineato le modifiche proposte all'art. 4 dello statuto sociale della Società Incorporante:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 4</b> <b>Oggetto</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la produzione e la lavorazione di materie chimiche e plastiche in genere;</li><li>- la produzione e il commercio di presidi sanitari e di apparecchiature di uso ospedaliero;</li><li>- la produzione e il commercio di presidi medico-chirurgici;</li></ul>	<p><b>Articolo 4</b> <b>Oggetto</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la produzione e la lavorazione di materie chimiche e plastiche in genere;</li><li>- la produzione e il commercio di presidi sanitari e di apparecchiature di uso ospedaliero;</li><li>- la produzione e il commercio di presidi medico-chirurgici;</li></ul>





- la produzione, le ricerche e lo studio, la fabbricazione in conto proprio e per conto terzi;
- la vendita di specialità medicinali e specialità biologiche, di preparati galenici di ogni specie, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e chimici;
- la ricerca e lo studio, l'acquisto, la produzione, la fabbricazione e la vendita di prodotti dietetici, alimentari e liquorosi, di profumeria e cosmesi anche per conto terzi, nonché l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero di materie prime chimiche, chimiche farmaceutiche, piante e fiori officinali e la prestazione di servizi a terzi quali analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche, con esclusione delle analisi mediche, l'assistenza alla registrazione e all'aggiornamento di dossier di farmaci in produzione, l'analisi di stabilità sui prodotti;
- il deposito e la distribuzione di prodotti farmaceutici anche per conto terzi.

Resta in ogni caso preclusa alla Società ogni attività riservata alle farmacie.

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3 *Omissis*

4.4 *Omissis*

- la produzione, le ricerche e lo studio, la fabbricazione in conto proprio e per conto terzi;
- la vendita di specialità medicinali e specialità biologiche, di preparati galenici di ogni specie, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e chimici;
- la ricerca e lo studio, l'acquisto, la produzione, la fabbricazione e la vendita di prodotti dietetici, alimentari e liquorosi, di profumeria e cosmesi anche per conto terzi, nonché l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero di materie prime chimiche, chimiche farmaceutiche, piante e fiori officinali e la prestazione di servizi a terzi quali analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche, con esclusione delle analisi mediche, l'assistenza alla registrazione e all'aggiornamento di dossier di farmaci in produzione, l'analisi di stabilità sui prodotti;
- il deposito e la distribuzione di prodotti farmaceutici anche per conto terzi;
- lo sviluppo in Italia e all'estero di molecole di specialità medicinali e farmaceutiche in genere; la registrazione delle stesse molecole presso le competenti autorità in Italia e all'estero;
- l'acquisto e la vendita e più in generale la commercializzazione anche in uso temporaneo sia in Italia che all'estero di autorizzazioni all'immissione in commercio in Italia e all'estero di specialità medicinali e/o farmaceutiche e/o biologiche e/o chimiche.

Resta in ogni caso preclusa alla Società ogni attività riservata alle farmacie.

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre acquistare e cedere, gestire o concedere in licenza Autorizzazioni all'Immissione in Commercio (A.I.C.), opere dell'ingegno, brevetti, marchi, know-how, modelli di utilità, diritti di autore, nazionali e internazionali, progetti di ricerca e/o di sviluppo per le imprese o enti pubblici, in Italia o all'estero, nonché promuovere, partecipare, contribuire, sponsorizzare, organizzare convegni e corsi di formazione, di aggiornamento professionale in Italia o all'estero, pubblicando i relativi atti, in Italia e all'estero.

4.3 *Omissis*

4.4 *Omissis*

Il parziale mutamento dell'oggetto sociale della Società Incorporante, come sopra illustrato, non determina un cambiamento significativo dell'attività di Pierrel e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 c.c. non determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti di Pierrel che non avranno concorso all'assunzione della relativa delibera assembleare.

\* \* \*

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Caserta in data [ ] 2022;*
- *preso atto che, ai sensi dell'art. 2505 c.c., non sono state redatte le relazioni degli amministratori e degli esperti di cui, rispettivamente, agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;*


*delibera*

- (1) *di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. depositato e iscritto ai sensi di legge ed allegato al presente verbale e, conseguentemente, di procedere alla fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A. nei termini ed alle condizioni ivi previsti;*
- (2) *di approvare la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Pierrel S.p.A. secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. nell'ambito della relazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato e integrato;*
- (3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per:*
  - (i) *stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno;*
  - (ii) *provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra e dell'operazione in oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le eventuali volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri ed in ogni altra competente sede, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione o richiesta di autorizzazione che dovesse rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione nel suo complesso;*
  - (iii) *porre in essere qualsiasi formalità necessaria affinché la delibera relativa alla modifica dello statuto sociale sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 c.c., apportando alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.*

\* \* \*

Capua, 15 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione



PIERREL  
Assemblea Straordinaria  
25 luglio 2022


ALLEGATO C  
AL REPERTORIO N. 4188  
ALLA RACCOLTA N. 3012

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante  
Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
BOOTES SRL	03299040166	48.394.727	21,144%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		85.491	0,037%
FIN POSILLIPO SPA	05910330637	115.435.826	50,435%
ISHARES VII PLC		50.063	0,022%

**TOTALE** 163.966.107 71,638%

*Claudia Ambrosini*



**PIERREL**  
**Assemblea Straordinaria**  
**25 luglio 2022**

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A.: Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	163.966.107	100%	71,638%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	163.966.107	100,000%	71,638%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	163.966.107	100,000%	71,638%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	163.966.107	100,000%	71,638%

*Roberto Onorato*



# PIERREL

## Assemblea Straordinaria

### 25 luglio 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico in Pierrel S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOOTES SRL	03299040166	48.394.727	29,515%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		85.491	0,052%	F
FIN POSILLIPO SPA	05910330637	115.435.826	70,402%	F
ISHARES VII PLC		50.063	0,031%	F

**Totale votanti**

**163.966.107**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia realizzata su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3 - 4 e 5 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.